

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 132 - 3812/2019

OGGETTO: IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE 4RTO
COMUNE: BORGARO TORINESE
PROPONENTE: AMIAT s.p.a.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ART. 23 DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che:

In data 24/05/2017, con contestuale avvio del procedimento, la società AMIAT s.p.a. (di seguito denominato proponente) - con sede legale in Torino Via Germagnano n. 50 e P. IVA n. 07309150014 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98 ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , relativamente al progetto di *"Impianto di valorizzazione raccolte differenziate 4RTO"* da realizzarsi nel Comune di Borgaro Torinese.

Per il medesimo progetto era stata espletata preventiva fase di verifica di VIA conclusasi con DD n. 41 – 19590 del 03/07/2015 di assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata dalla l.r. 40/98:

- n. 32 ter dell'Allegato B2: *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*

Sempre in data 24/05/2017, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 24/05/2017 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano *“Il Giornale”* dell'annuncio riferito all'avvio dei procedimenti di VIA.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.

L'istruttoria tecnica relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA assicurando in tal modo l'integrazione dei due procedimenti.

In data 03/08/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi per l' istruttoria integrata relativamente ai procedimenti di VIA ed Autorizzazione Unica.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate, e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 25/09/2017 prot. n. 111438, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie.

In data 09/11/2017 il Proponente richiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 16/01/2017 prot. n. 139652 è stata concessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

In data 20/12/2017 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

In data 29/01/2018 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi al fine di approfondire esclusivamente aspetti geologici di pianificazione territoriale del Comune di Borgaro non compiutamente risolti con le integrazioni presentate.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, con nota del 06/02/2018 prot. n. 16318, è stata indicata al proponente la documentazione, relativa ad aspetti geologici di pianificazione territoriale del Comune di Borgaro Torinese, necessaria per il completamento delle integrazioni trasmesse in data 20/12/2017.

In data 13/09/2017 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione richiesta.

Tutta la documentazione integrativa presentata dal Proponente è stata verificata nel corso della terza seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30/10/2018.

A seguito di quanto emerso in tale seduta della Conferenza dei Servizi, e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, con nota del 04/12/2018 prot. n. 137152, sono stati indicati al Proponente i chiarimenti necessari al fine del completamento delle integrazioni trasmesse in data 20/12/2017.

In data 24/01/2019 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione richiesta. La documentazione presentata dal proponente è stata verificata nel corso della quarta seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26/02/2019.

Il proponente in data 27/03/09 ha dato riscontro alle ulteriori richieste di chiarimento emerse nel corso della conferenza dei servizi del 26/02/2019 legate ad aspetti di dettaglio per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione unica.

Non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i..

L'iter istruttorio si è svolto secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 104/2017 entrato in vigore il 31/07/2017 poiché ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 104/2017, i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla - data del 16 maggio 2017- era stata già depositata istanza di avvio del procedimento " *restano disciplinati dalla normativa previgente*"; pertanto gli articoli della norma riportati nella presente fanno riferimento al testo ante modifica.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento è situata nel territorio del Comune di Borgaro Torinese , in Via Mappano n. 25 Frazione Tetti d'Oleo, in posizione quasi baricentrica tra i centri abitati di Borgaro Torinese e di Mappano.

L'area, collocata a fianco di un'ampia area di insediamenti industriali e terziari, è delimitata ad est dal raccordo Torino-Caselle, a sud da Via Mappano, a nord dal Rio Mottone e ad ovest dalla Gora del Rio Mottone. Nei dintorni dell'area industriale si rileva la presenza di diverse cascine e case sparse.

Lo stabilimento esistente nell'area per una superficie di circa 70.000 m² è composto prevalentemente da capannoni di tipo tradizionale e tettoie e dagli impianti di corredo che risultavano necessari per il funzionamento della pre-esistente attività di compostaggio gestita dal Proponente.

Attualmente l'impianto è utilizzato esclusivamente come stazione di trasferimento dei rifiuti organici proveniente da raccolta differenziata.

Dal punto di vista catastale l'area si suddivide:

- Foglio 16 mappale 175 di 69.370 m². Su questo terreno il proponente ha realizzato l'impianto di compostaggio. Con convenzione stipulata il 09/07/1996, il Comune di Borgaro Torinese ha trasferito all'AMIAT S.p.A., per un periodo di 99 anni, il diritto di superficie sul terreno di sua proprietà;
- Foglio 15 particella 73-75-77-79 per un totale di 15.676 m². Su questi terreni il proponente, proprietario dei terreni, ha realizzato la strada di accesso all'impianto a partire da Via Mappano.

Principali caratteristiche del progetto

Il progetto consiste nella riconversione, mediante un intervento di riqualificazione edilizio-impiantistica funzionale, dell'attuale impianto di compostaggio presente nell'area ad impianto esclusivamente di valorizzazione della raccolta differenziata "secca".

L'attività di trasferimento dei rifiuti organici proveniente da raccolta differenziata attualmente svolta nel sito verrà trasferita nell'area di via Germagnano in Torino già autorizzata in capo alla società proponente per questo tipo di attività per un quantitativo massimo di 50.000 t/anno.

Gli edifici esistenti saranno parzialmente mantenuti, ma è risultata necessaria una totale revisione degli spazi, dei fabbricati degli impianti e dei sottoservizi al fine dell'adeguamento del sito alle nuove esigenze.

Il complesso dell'impianto sarà suddiviso nei seguenti edifici:

- fabbricato pesa;
- palazzina uffici-servizi-spogliatoi;
- edificio scarico e stoccaggio rifiuti in entrata – edificio trattamento carta/cartone/plastica;
- edificio pressatura e stoccaggio materiale in uscita;
- tettoia trattamento vetro;
- tettoia stoccaggio;
- fabbricato pressatura e stoccaggio materiale in uscita;
- 3 tettoie stoccaggio a carattere temporaneo;

Sono previsti inoltre:

- realizzazione di una nuova area di sosta;
- modifica viabilità interna;
- adeguamento/modifica servizi e sottoservizi (vasca antincendio, vasca percolato, reti fognarie ecc..).

È prevista la riprogettazione delle aree verdi attraverso:

- mantenimento dei sistemi arborei esistenti, ormai maturi, ed implementazione dei sistemi con impianti arborei ed erbacei lineari a ridosso dei nuovi parcheggi;
- realizzazione, nei pressi del centro di trattamento, di una serie di filari di alberi con sistemi arborei circolari su rilevato in terra, posti nell'area di pertinenza a Sud dell'impianto;
- realizzazione lungo i bordi di pertinenza di quinte boscate.

L'esistente impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 KWp posizionato in area verde verrà mantenuto ed integrato con la costruzione di un impianto da 10 KWp sul tetto della nuova palazzina uffici.

Dal punto di vista realizzativo, l'intervento è previsto articolato in due stralci successivi:

- 1° stralcio: viabilità d'accesso (terza corsia), parcheggi, adeguamento della viabilità interna, realizzazione dell'impianto per il trattamento della carta cartone e plastiche, adeguamento delle reti impiantistiche a servizio dello stesso, rifacimento della palazzina uffici, realizzazione della tettoia a servizio dell'impianto di trattamento vetro;
- 2° stralcio: installazione dell'impianto di trattamento del vetro nella tettoia già realizzata.

La durata della fase di esecuzione, compresa la redazione del progetto esecutivo, è stimata in circa 780 gg consecutivi, di cui 450 gg circa, sono rappresentati dalla fase di costruzione.

Presso l'impianto si intendono trattare rifiuti rappresentati essenzialmente da materiali misti quali imballaggio o parti di imballaggi (plastica e misti/carta e cartone, carta mista/vetro e metalli)

provenienti da servizi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ma anche da circuiti privati, commerciali, industriali e di servizi.

La potenzialità prevista dell'impianto a progetto è di 280.000 t/anno di rifiuti in ingresso, suddivisa secondo le tipologie di materiali:

- plastica e imballaggi misti: 50.000 t/anno
- carta e cartone: 160.000 t/anno
- vetro con imballaggi in metallo: 70.000 t/anno

In particolare i flussi sopra illustrati sono stati così quantificati da parte del proponente:

- dalle raccolte condotte nella città di Torino giungeranno circa 13.000 t/anno di plastica, 65.000 t/anno di carta e cartone, 23.000 t/anno di vetro con imballaggi metallici;
- dal restante territorio della Città Metropolitana di Torino ed eventualmente da altri ambiti territoriali esterni potranno giungere fino a circa 37.000 t/anno di plastica, 75.000 t/anno di carta e cartone, 46.000 t/anno di vetro monomateriale e vetro con imballaggi metallici;
- da clienti privati o pubblici che stipuleranno contratti di gestione rifiuti si può stimare, sulla base di dati di marketing, che potrà giungere un flusso di circa 10.000÷15.000 t/anno di rifiuti assimilabili agli urbani costituiti da imballaggi misti e rifiuti secchi e 20.000÷25.000 t/anno di rifiuti in carta e cartone vari;

Presso l'impianto si intendono mettere in atto le seguenti tipologie di trattamento:

- pretrattamento e messa in riserva [R12 ed R13] di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e metalli;
- pretrattamento e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi e rifiuti misti in plastica, carta e cartone [R12 ed R13];
- recupero [R3] limitatamente ai rifiuti costituiti da imballaggi in carta e cartone;

I processi di trattamento previsti sono in sintesi processi di selezione meccanica e di riduzione volumetrica. Nello specifico l'impianto è costituito da:

- linea per la selezione automatizzata di plastica, imballaggi misti e rifiuti secchi;
- linea per la selezione automatizzata di carta e cartone;
- n. 3 sezioni di pressatura ed imballaggio dei materiali selezionati;
- n. 1 linea per la selezione di vetro e imballaggi metallici;

La completa operatività dell'impianto con il trattamento anche di vetro e di metalli (Fase II) si svilupperà solo a seguito della realizzazione del secondo stralcio realizzativo.

Le attività di selezione condotte prevedono la produzione in uscita:

- materiali selezionati classificati come rifiuti, da inviare ad impianti di recupero e riutilizzo finale (plastiche 30.500 t/anno, metalli 10.450 t/anno, vetro 63.000 t/anno, carta 69.600 t/anno);
- materiali selezionati classificati come materie prime secondarie "*Materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643*" da inviare ad impianti riutilizzatori (carta 80.000 t/anno) "";
- scarti, classificati come rifiuti ed inviati ad altri impianti per il recupero o lo smaltimento (26.450 t/anno).

Contestualmente alle procedure autorizzative è stato avviato tra il comune di Borgaro e la società Proponente un procedimento interlocutorio per la modifica della convenzione sopra citata, modifica secondo la quale, con riferimento al foglio 15, la situazione catastale finale sarà, coerentemente con le destinazioni d'uso delle aree, la seguente:

- la Particella 175, Sub. 1, Cat. D/7 diventerà di piena proprietà AMIAT s.p.a.;
- le particelle 73, 75 e 77 saranno frazionate e in parte cedute al Comune di Borgaro Torinese;
- la Particella 79 sarà ceduta al Comune di Borgaro Torinese.

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente decreto nell'Allegato B:

- parere positivo di fattibilità idraulica degli interventi rilasciato con nota prot. n. 46 del 22/02/2019 dal Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della Stura;
- deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Borgaro Torinese n. 16 del 14/03/2019 ad oggetto *“Impianto di Valorizzazione Raccolte Differenziate 4RTO Comune Di Borgaro Torinese. Procedimento Autorizzativo Unico Ex Art. 208 del D.Lgs N. 152/2006. Variante Al P.R.G.C. per Espressa Previsione di Legge. Dichiarazione di Accoglimento. Variante N. 8- Amiat”*;

Per quanto riguarda l'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni dell'autorizzazione stessa. Il provvedimento di autorizzazione verrà pertanto rilasciato dal Dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Borgaro Torinese.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto

(*“Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico”*), in atti, trasmessa alla Consigliera Delegata con nota prot. n. 29925 del 02/04/2019. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Nel corso dell’istruttoria tecnica sono state evidenziate alcune problematiche programmatiche, tecnico-progettuali-gestionali ed ambientali, relativamente ai seguenti aspetti oggetto di richiesta di integrazioni:

- Programmazione;
- Aspetti progettuali
- Aspetti geologici della pianificazione territoriale;
- Aspetti geotecnici;
- Gestione terre e rocce da scavo;
- Scarichi in fognatura;
- Piano gestione acque meteoriche e di lavaggio;
- Autorizzazione idraulica;
- Emissione in atmosfera – aspetti progettuali;
- Qualità dell’aria – emissioni odorigene;
- Qualità dell’aria – impatto da traffico veicolare,
- Compensazioni;

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise.**

Chiarimenti a seguito delle integrazioni ed ulteriori considerazioni

Dal punto di vista programmatico:

Urbanistica

L’area oggetto dell’intervento rientra in parte, per una superficie di 40.991 m², nella zona definita come *“Area per impianti pubblici e di interesse pubblico – Aree per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale”* ed in parte, per una superficie di 44.055 m², in *“Area agricolo produttiva”*.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto si rileva sull’area la presenza di :

- fascia di rispetto di 60 m del raccordo Torino-Caselle;
- fascia di rispetto di 30 m di Via Mappano;
- fascia di rispetto di 100 del Rio Mottone (ridotta a 10 m a seguito della DGC n. 86 del 17/06/2018);
- fascia di rispetto di 10 della Gora del Rio Mottone;
- fascia di rispetto di 30 m del canale scolmatore pedemontano;

Nell’ambito della domanda di autorizzazione unica ex art. 208 è stata proposta, per una superficie di 35.736 m², una modifica al PRGC al fine di ricomprendere, nell’ambito della destinazione urbanistica specifica per *“Area per impianti pubblici e di interesse pubblico - Aree per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale”* non solo le aree attualmente occupate dai fabbricati esistenti, ma anche tutte le altre aree di pertinenza dell’impianto, oggi classificate con destinazione *“agricolo produttiva”*. Le aree oggetto di cessione al Comune (8.319 m²) rimarranno con destinazione agricolo-produttiva.

Con la richiesta di variante sono state proposte anche le seguenti modifiche alle fasce di rispetto:

- riduzione a 30 m della fascia di rispetto del raccordo autostradale Torino-Caselle ai sensi dell'art. 26 c. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n° 485 e D.P.R. 06/03/2006 n. 153;
- riduzione a 20 m della fascia di rispetto dello scolmatore pedemontano;

L'autorizzazione ex art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del comma 6 “...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico..”. Per le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i., gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB “Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56” evidenzia che “trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Borgaro Torinese n. 16 del 14/03/2019 ad oggetto “Impianto di Valorizzazione Raccolte Differenziate 4RTO Comune Di Borgaro Torinese. Procedimento Autorizzativo Unico Ex Art. 208 del D.Lgs N. 152/2006. Variante Al P.R.G.C. per Espressa Previsione di Legge. Dichiarazione di Accoglimento. Variante N. 8- Amiat” è stata espressa la volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante.

In merito alla fascia di rispetto del raccordo autostradale Torino-Caselle l'ANAS s.p.a. - Area Compartimentale Piemonte con nota prot. n. 589422 del 07/11/2018 così si è espressa “Esaminato il progetto, si comunica che questa Area Compartimentale potrà esprimere un parere soltanto se lo stesso sarà inserito, dal comune di Borgaro Torinese, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi”.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 12 Art. 6 D. Lgs. 152/2006 e smi, per le modifiche dei piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Aspetti geologici di pianificazione territoriale

Relativamente alla classe di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 “Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”) l'area è classificata:

- per la maggior parte in sottoclasse II b “aree a moderato rischio dovuto dall'oscillazione della falda freatica. Per queste aree non sono previste particolari limitazioni all'uso urbanistico fatta salva l'adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio sopra descritte, realizzabili a livello di

- progetto esecutivo (ai sensi del D.M. 11/03/1988) nell'ambito del singolo lotto edificatorio";*
- parte in classe IIIa (fascia di rispetto 10 m da Gora Rio Mottone) *“aree a pericolosità geomorfologica e di rischio- non idonee a nuovi insediamenti. In corrispondenza dei corsi d'acqua minori fascia di rispetto a carattere inedificabile”;*
 - parte in sottoclasse IIIb2 (fascia di rispetto 100 m dal Rio Mottone) *“Porzioni di territorio caratterizzate da elementi di pericolosità e di rischio tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, individuati in particolare da: b) ricalibratura dell'alveo del Rio Mottone. A seguito della realizzazione delle opere saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti”.*

I lavori di ricalibratura del Rio Mottone sono già stati eseguiti tra il 2008 ed il 2010. Come indicato al punto 7.10 della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996, a seguito degli approfondimenti richiesti in sede di conferenza dei servizi e di richiesta integrazioni, la Città di Borgaro Torinese con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 17/06/2018 ha attestato che le opere di mitigazione hanno raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio idraulico con la conseguente riduzione della fascia di rispetto da 100 a 10 m ai fini della fruibilità urbanistica dell'area.

Compatibilità dell'intervento con gli strumenti di programmazione in materia di rifiuti

Già nella preliminare fase di verifica erano state espresse tutta una serie di perplessità ampliate e reiterate durante lo svolgimento della presente istruttoria e per ultimo nella seduta della conferenza di servizi del 30/10/2018.

Nelle diverse richieste di approfondimento è stata sostanzialmente sottolineata la mancanza di una puntuale valutazione sugli effettivi benefici derivanti dalla soluzione impiantistica proposta, rispetto a interventi strutturali sulle raccolta differenziate che oltre ad avere un beneficio positivo sul costo del servizio (venendo meno evidentemente il passaggio impiantistico), avrebbero anche un minore impatto sull'ambiente (sia per il minore impatto veicolare che andrebbe a convergere sul sito, sia per gli impatti generati dall'impianto stesso).

Al fine di meglio valutare la proposta progettuale e verificare la compatibilità dei flussi di rifiuti previsti dal proponente con le previsioni delle amministrazioni comunali, tenuto conto sia degli aspetti ambientali che di quelli economici, è stato richiesto ai Consorzi di Bacino con nota prot. n. 13869 del 07/12/2018, un esplicito parere circa la necessità attuale e futura di servizi quali quelli previsti dall'impianto in oggetto. È pervenuta risposta da tutti i Consorzi di Bacino eccetto il Consorzio di Bacino 18 – Città di Torino e la parte a gestione CIDIU del Consorzio di Bacino CADOS.

Delle risposte pervenute, nei territori in cui è attiva la raccolta multimateriale leggera plastica-metallo (ambiti ACEA, CCA, CCS, CADOS -gestione ACSEL, COVAR14 e CISA in procinto di passare alla raccolta multimateriale leggera), emerge che allo stato attuale:

- sulla frazione plastica non vengono effettuate attività di pre-pulizia, né se ne prevedono in futuro, registrando tutti una qualità medio-alta;
- la frazione vetro non necessita di separazione (essendo una raccolta monomateriale), la qualità media è buona e non si prevede per il futuro alcuna attività di prepulizia. Il Consorzio CISA attualmente effettua raccolta vetro/metalli e a seguito di una analisi costi/benefici ha deliberato la modifica di modalità di raccolta a decorrere dal prossimo giugno 2019.

Questi territori, tutti con raccolta differenziata spinta e in alcuni casi anche RD oltre l'obiettivo nazionale del 65%, rappresentano quasi 85% dei Comuni della Città Metropolitana di Torino, circa il 54% del conferimento di imballaggi in plastica e oltre il 43% della produzione di imballaggi in vetro.

Dei territori in cui è attiva la raccolta monomateriale plastica e multimateriale vetro-metallo ha risposto solo il Bacino16, che segnala che la qualità della raccolta plastica e della raccolta vetro non sono eccellenti tant'è che necessitano di pre-pulizia per il flusso di RD plastica e di separazione per la raccolta vetro/metalli, ciò nonostante il consorzio sottolinea nella nota trasmessa che *da ragionamenti con la società che si occupa della gestione non si prevedono, al momento, interventi strutturali sulle modalità o sui sistemi di raccolta di vetro o plastica.*

Alla Regione Piemonte con nota prot. n. 138689 del 07/12/2018 è invece stato chiesto un parere sulla coerenza fra le attività proposte dal proponente e i criteri organizzativi del sistema di raccolta integrata dei rifiuti urbani indicati al cap. 8.3.2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione(DCR n. 140 – 14161/2016) e definiti in attuazione del DM 13 febbraio 2014.

Vale preliminarmente sottolineare che la Regione non ha competenza sulla gestione di questi flussi di rifiuto, assegnata invece oggi ai singoli Consorzi di Bacino in attesa di costituzione dei Consorzi di Area Vasta, ma che la gestione di questi flussi (ai sensi dell'art. 3, c.1, della l.r. 1/2018) ha come quadro di riferimento unitario il Piano Regionale di Gestione Dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione (DCR n. 140 – 14161 del 19 aprile 2016).

La Regione, con nota 2624 del 28/1/2019, così si è espressa in merito:““...L'intervento proposto, sia per quanto riguarda i quantitativi trattati sia per le operazioni previste, non appare in contrasto con la pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani; ciò anche in considerazione del fatto che l'auspicato completamento del passaggio a raccolta domiciliare dei rifiuti urbani sull'intera città di Torino (raccolta che ad oggi copre poco più della metà degli abitanti), farà incrementare i quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato fino a valori prossimi alle capacità effettive di trattamento previste, ma altresì potrebbe peggiorare la loro qualità merceologica, rendendo quindi ancora necessario il pre-trattamento in impianti quali quello proposto da Amiat spa. Tuttavia va tenuto in considerazione anche il criterio generale di non proliferazione degli impianti contenuto nel Piano regionale e della promozione di impianti che completino la filiera di riciclaggio/recupero dei rifiuti; di conseguenza si ritiene che l'impianto in questione debba essere dotato di una flessibilità tale da adattarsi all'evoluzione dei sistemi di raccolta e di remunerazione che nei prossimi anni potranno incidere fortemente sulle scelte imprenditoriali qui presentate, specie qualora la fase di pre-trattamento su una o più filiere non sia più economicamente sostenibile o tecnicamente necessaria”.

A questo proposito si sottolinea che le esperienze maturate sul territorio metropolitano dimostrano invece che non c'è un legame diretto fra aumento della raccolta differenziata e qualità della raccolta stessa. I motivi che portano ad una scarsa qualità sono invece da ricercarsi in altri fattori, quali:

- le **modalità di raccolta** - a differenza della raccolta multimateriale leggera che ripartisce su tre frazioni la quantità di impurità totale quella monomateriale porta con sé tutta la frazione estranea; a questo proposito si sottolinea inoltre che non ci sono, neanche da letteratura, elementi a dimostrazione che in generale la frazione estranea aumenti nella raccolta multimateriale leggera rispetto alla sola raccolta plastica;
- il **sistema di raccolta** (stradale vs domiciliare) - nel caso di raccolta domiciliare è possibile

effettuare controlli puntuali e, attraverso gli strumenti della sensibilizzazione e/o della sanzione, incidere in maniera strutturale sul miglioramento della qualità senza la necessità di dispendiosi (da un punto di vista economico ed energetico) impianti.

Nelle ultime integrazioni presentate dal proponente in data 24/01/2019, viene comunque chiaramente esplicitato, pur senza riportare una puntuale quantificazione ma indicando tale componente come “essenziale”, che l’impianto si rivolge non solo al bacino dei rifiuti urbani ma anche a quello dei rifiuti speciali, le cui scelte strategiche non sono di competenza degli enti pubblici e le cui dinamiche sono squisitamente di mercato.

Stante tutto quanto sopra e in particolare tenuto conto del carattere privatistico dell’iniziativa e che questa sia, a detta del proponente, in maniera “essenziale” anche al servizio del circuito dei rifiuti speciali, non vi sono ulteriori osservazioni in merito dal punto di vista della programmazione.

Piano Provinciale Gestione Rifiuti 2006 (PPGR 2006)

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di localizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un’opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.

Sebbene l’ampliamento/modifica degli impianti esistenti non è soggetto a tali procedure di localizzazione, una valutazione in tal senso è stata comunque svolta durante l’istruttoria svolta. Non vi è la presenza di fattori escludenti e la presenza di fattori penalizzanti (presenza di nuclei rurali/case sparse nel raggio di 500 m) è stata presa debitamente in considerazione negli studi a corredo dello studio di impatto ambientale (*relazione previsionale di impatto acustico, studio di impatto olfattivo, valutazione previsionale dell’impatto atmosferico da traffico veicolare*) come nel seguito argomentato.

Dal punto di vista progettuale - ambientale:

Aspetti Geotecnici

Il proponente ha integrato la documentazione dando riscontro in modo esaustivo a quanto richiesto per quanto riguarda gli aspetti geotecnici ovvero:

- verifica di stabilità delle fondazioni considerando nel volume significativo di terreno interessato dalle azioni trasmesse dai carichi strutturali anche unità litotecniche caratterizzate da terreni di riporto e limi sabbiosi;
- completamento della caratterizzazione dell’azione sismica locale con l’approccio semplificato determinando anche il valore dell’accelerazione sismica massima attesa in superficie, in modo da potere verificare la stabilità di tutte le fondazioni anche dal punto di vista sismico, come prescrive il D.M. 14/1/2008 al cap. 7.11.5;
- integrazioni dei calcoli per il collasso dovuto allo scorrimento del piano di posa delle fondazioni, previsto tanto al cap. 6 quanto al cap. 7 del D.M. 14/1/2008.

Al fine di incrementare il coefficiente di sicurezza al galleggiamento della vasca antincendio verrà valutata in fase di progetto esecutivo la possibilità di utilizzo dei micropali passivi a trazione.

Aspetti progettuali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dello stabilimento sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati ed ha dato riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire (*linea plastica, linea selezione vetro/metallo, presse imballatrici, aree di stoccaggio*) emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Si ribadisce, alla luce della gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2008/98/CE, che i materiali derivanti dai trattamenti, ad esclusione degli scarti e dei sovralli, dovranno essere avviati esclusivamente al recupero di materia.

Emissioni in atmosfera

Le arie aspirate nei punti più critici della linea carta e plastica per i quali si prevede una maggior produzione di polvere verranno depolverate attraverso 2 filtri a maniche con capacità di trattamento fino a c.a. 40.000 m³/h ciascuno ed emesse in atmosfera in nel punto EM1.

Ciascuna delle due linee, carta e cartone e plastica sarà asservita da un filtro a maniche. Si prevede di trattare un flusso variabile dai 20'000 ai 80'000 m³/h, a seconda che solo una o entrambe le linee di lavorazione siano attive.

Per quanto riguarda l'impianto di selezione del vetro e degli imballaggi metallici sarà invece captato e convogliato in atmosfera previa depurazione mediante filtro a maniche nel punto EM2 lo scarico del separatore aeraulico previsto per la separazione dei materiali leggeri con portata indicativa fino a 10.000 mc/h.

Gli elaborati tecnici forniti a corredo dell'istanza e le successive integrazioni sono esaustivi per quanto riguarda l'elaborazione delle prescrizioni autorizzative, che verranno fornite alla Direzione competente per l'adozione dell'autorizzazione unica ex. Art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dal punto di vista della tutela della matrice atmosferica si prende atto che a livello progettuale sono stati predisposti gli accorgimenti necessari al fine di minimizzare le emissioni potenzialmente inquinanti.

Il progetto, per la cui stesura si è fatto riferimento a quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, prevede la posa in opera di adeguati sistemi di captazione e contenimento delle emissioni gassose convogliate a camino (filtri a maniche).I presidi ambientali posti in essere per la tutela della matrice atmosferica, in linea con quanto richiesto dall'ente, sono stati adeguatamente dimensionati così come adeguatamente dimensionati i ricambi d'aria nei capannoni.

Qualità dell'aria - emissioni odorigene

Data la presenza, tra la totalità dei rifiuti trattati, di potenziali fonti di emissioni odorigene, sono state individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti, legate a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte dettagliatamente le modalità di contenimento delle stesse.

È stata eseguita una specifiche simulazione modellistica (*studio di impatto olfattivo*) realizzata secondo quanto riportato nella Parte V (*Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica metodispersiva*) della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”.

Lo studio presentato, aggiornato prendendo in considerazione i vari aspetti evidenziati da Arpa Piemonte in fase istruttoria, è stato redatto da parte del proponente in linea da quanto indicato dalla citata normativa ed appare esaustivo in termini di caratterizzazione delle sorgenti emissive, della ricostruzione meteorologica ed orografica, dell’individuazione dei recettori e nella definizione degli scenari emissivi e presentazione dei risultati. In particolare lo studio è stato aggiornato, in modo cautelativo, anche considerando una simulazione in “*condizioni massimizzate*” rappresentativa del massimo impatto imputabile all’impianto nelle condizioni peggiori.

Vista l’incertezza intrinseca dei modelli matematici che calcolano la dispersione in atmosfera degli inquinanti, perché lo studio possa ritenersi il più possibile attendibile, particolare attenzione è stata prestata in fase istruttoria nella definizione più corretta possibile dei dati di input dei ratei emissivi della componente odorigena emessa dalle diverse sorgenti individuate sulla base di una caratterizzazione mediante olfattometria dinamica delle medesime tipologie di rifiuti trattati presso altri impianti gestiti dal proponente.

Dall’analisi dei risultati dello studio risulta un impatto non significativo, anche in considerazione di alcune ipotesi “*peggiorative*” che sono state introdotte nella caratterizzazione delle sorgenti.

In esito alle simulazioni condotte, sono state inoltre riviste alcune soluzioni progettuali, in particolare si prevede che tutte le aree di stoccaggio inizialmente scoperte verranno realizzate con confinamento su tre lati e coperte (ad eccezione dell’area di stoccaggio 5s, già prevista con l’utilizzo di cassoni).

Qualità dell’aria – impatto da traffico veicolare

Lo studio modellistico “*valutazione previsionale dell’impatto atmosferico da traffico*” è stato integrato dando riscontro in modo esaustivo a quanto richiesto in relazione all’applicazione del modello.

Per quanto riguarda l’impatto sulla qualità dell’aria è stato calcolato un incremento di 1.450 veicoli equivalenti giorno rispetto alla situazione attuale in coerenza a quanto utilizzato nel modello usato per le valutazioni della componente traffico.

Dall’analisi dei risultati si deduce che i futuri livelli di concentrazione degli inquinanti presso i recettori individuati nel modello non subiranno variazioni significative rispetto allo stato attuale e rimarranno sostanzialmente entro i limiti di cui al D.Lgs. n.155/2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”.

Per rispondere al quesito sull’accettabilità dell’apporto aggiuntivo del traffico indotto sulla qualità dell’aria del comune di Borgaro Torinese, nello studio è stato inserito un recettore discreto in corrispondenza della centralina di qualità dell’aria di Borgaro. Confrontando i risultati ottenuti per lo scenario futuro ai parametri realmente misurati presso la centralina, risulta che la qualità dell’aria presso la centralina subirà variazioni trascurabili e rimarrà al di sotto degli standard di legge.

L’impatto aggiuntivo da traffico indotto è da considerarsi dunque in generale poco significativo.

Scarichi e gestione acque meteoriche

Nell'impianto sono attualmente presenti tre tipologie di reti fognarie (nere, bianche, grigie) che verranno implementate al fine di adeguarne la funzionalità al nuovo layout impiantistico pur mantenendo la suddivisione funzionale.

I reflui di origine civile ed i reflui industriali costituiti dai colaticci derivanti dagli stoccaggi e dalle linee di trattamento e dai lavaggi nonché gli spurghi e le condense prodotte dai compressori verranno scaricati in pubblica fognatura mantenendo gli esistenti allacciamenti (rete acque nere).

In pubblica fognatura verranno anche scaricate, previo trattamento, le acque di prima pioggia, ovvero i primi 5 mm di acqua di ogni evento meteorico dilavanti le superfici scolanti (strade e piazzali) così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006D "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)" (rete acque grigie) (in aggiunta alla vasca di trattamento esistente da circa 65 mc si prevede di realizzare altre due vasche da 30 e 40 mc a servizio di 3 aree definite scolanti).

Le acque eccedenti, ovvero le acque di seconda pioggia, verranno immesse in acque superficiali mantenendo gli attuali punti di immissione (1 nella Gora del Rio Mottone e 1 nel Rio Mottone).

Anche le acque di dilavamento derivanti delle coperture (rete acque bianche) verranno immesse in acque superficiali (2 punti nella Gora del Rio Mottone).

I nuovi parcheggi esterni saranno serviti da una rete di caditoie con recapito diretto nella Gora del Rio Mottone in quanto trattasi di acque esterne all'area di impianto del tutto assimilabili alla viabilità e parcheggi ordinari.

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice acque superficiali sia in fase di cantiere che di esercizio.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

SMAT S.p.A., gestore della fognatura, in sede di seduta dei conferenza dei servizi del 26/02/2019 ha espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'approvazione del "Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche" di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 sia per quanto riguarda lo scarico in fognatura.

Verifiche Idrauliche

Al fine dell'ottenimento del nulla-osta idraulico da parte dell'ente gestore del Rio Mottone e della Gora del Rio Mottone è stata fornita come richiesto una valutazione del carico idraulico per verificare la compatibilità delle immissioni sulla base delle sezioni idrauliche dei recettori finali.

Per non incrementare il carico idraulico sul Rio Mottone e sulla Gora del Rio Mottone rispetto allo stato di fatto, per i volumi derivanti dalle portate delle acque meteoriche derivate dalla impermeabilizzazione di aree aggiuntive (7.438 m²) la progettazione ne ha previsto la raccolta e la

laminazione attraverso vasche ed attraverso il sovradimensionamento dei tubi di collettamento (tecnica dei super-tubi).

La progettazione, come richiesto, è stata dunque effettuata secondo il principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), come *“trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa”*.

Il Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della Stura, ente gestore delle acque superficiali interessate, con nota prot. n. 46 del 22/02/2019 ha espresso parere positivo circa la fattibilità idraulica degli interventi.

Approvvigionamento idrico

I consumi sono riconducibili fondamentalmente agli spogliatoi, servizi igienici e acque per il lavaggio delle aree di stoccaggio e della viabilità interna in quanto i processi di trattamento previsti nell’impianto non richiedono utilizzo di acqua.

Per quanto riguarda i consumi “civili”, sulla base degli addetti presenti nell’impianto si ipotizza un consumo di c.a. 12,5 m³/giorno tramite prelievo da acquedotto.

Per quanto riguarda le acque di lavaggio l’utilizzo è stimabile in c.a. 20 m³ alla settimana tramite prelievo da pozzo esistente, anche utilizzato per integrazione della rete antincendio, regolarmente autorizzato che oggetto di ricondizionamento.

Ai fini del risparmio idrico sono previsti accumuli delle acque meteoriche per il loro riutilizzo all’interno dello stabilimento.

Suolo e sottosuolo

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice sia in fase di cantiere che di esercizio.

Le potenziali fonti di impatto sulla componente acque sotterranee sono per lo più riconducibili ad eventi di percolazione in falda sotterranea di inquinanti connessi con il ciclo produttivo. Occorre rilevare in merito che la maggior parte delle attività svolte sono effettuate al chiuso all’interno di capannoni e che i colaticci e le acque di lavaggio risultano coltate mediante rete fognaria interna ed avviate ad un’unica vasca interrata di stoccaggio prima di essere scaricati in pubblica fognatura. Per la vasca è prevista l’impermeabilizzazione delle superfici interne con vernice epossidica e l’utilizzo di giunti “water stop” tra il fondo vasca e le pareti perimetrali.

Le superfici esterne scolanti potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione (es. aree di transito, stoccaggi esterni in cassoni ermetici, ecc.), come già evidenziato, risultano servite da un sistema di collettamento e raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia con successivo trattamento.

Impatti sulla salute ed aspetti igienico sanitari

L’ASL TO 4 competente per territorio, nei propri pareri prot. n. 68707 del 02/08/2017 e prot. n. 17955 del 26/02/2019, ha comunicato di non aver nulla da osservare sotto il profilo igienico sanitario.

Traffico e viabilità

L'impianto si situa in immediata prossimità del raccordo autostradale Torino-Caselle in corrispondenza dell'uscita n. 2. L'accesso all'impianto avviene invece attraverso una strada locale (Via SantaCristina/via Mappano) che costeggia il lato sud dell'area industriale.

In merito è stato effettuato uno specifico studio di traffico "*analisi comparativa del traffico attuale*" in cui, oltre a quantificare i volumi di traffico, è stata effettuata una verifica prestazionale delle infrastrutture viarie ritenute maggiormente significative a fronte dei traffici veicolari attuali ed indotti. Lo studio ha fornito inoltre considerazioni specifiche sui centri abitati più prossimi con campagne di misurazione dell'andamento del traffico nei centri di Borgaro e di Mappano e nel Nucleo del Villaretto.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che, sia su base giornaliera che nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, in nessun momento della giornata si raggiungono livelli di utilizzo della capacità teorica tali da far prevedere un abbassamento degli attuali livelli di servizio, ovvero la qualità del deflusso veicolare, o ancora fenomeni di congestione in futuro.

Sono state individuate direttrici di traffico che consentano di non caricare sulla viabilità ordinaria ma solo sul raccordo Torino-Caselle, con uscita sullo svincolo esistente. Dei 1450 veicoli equivalenti/giorno previsti a progetto, verso Mappano e verso Borgaro è previsto un incremento di 150 mezzi equivalenti/giorno, ovvero un traffico essenzialmente indotto dall'ipotesi della raccolta nei comuni del bacino Seta (Borgaro e comuni nel contorno) che attualmente operano già la raccolta nel territorio e arrivano direttamente per vie interne.

La valutazione di impatto sulla viabilità ha dimostrato l'assenza di fattori che possano essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viabile esistente, pertanto la rete infrastrutturale risulta in grado di assorbire i volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo buoni livelli dei parametri prestazionali.

Acustica

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non si rilevano criticità in merito per quanto riguarda l'impatto acustico generato dalla fase di esercizio e quello collegato ai flussi di traffico.

Prevenzione incendi

A seguito di istanza ex. art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 presentata dal proponente in data 22/05/2017 il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 27705 del 03/08/2017 ha espresso per quanto di competenza parere di conformità antincendio subordinandolo all'osservanza di condizioni da definirsi successivamente anche in fase esecutiva.

Gli elaborati progettuali valutati durante l'istruttoria sono dunque coerenti con quanto presentato e valutato positivamente sotto il profilo antincendio dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Fase di cantiere

Si prevede di riutilizzare il materiale derivante dalle operazioni di scavo (circa 22.000 m³) quasi totalmente in regime di art. 185 comma 1 lettera c) "*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione*

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'interno dell'area di cantiere come volume di riporto.

I volumi non necessari ai riporti, stimati in circa 3.500 m³, si prevede di allontanarli in regime di rifiuto.

Sono state svolte attività di indagini per la caratterizzazione dei terreni naturali e di riporto oggetto di scavo. I risultati analitici dei campioni di terreno naturale non presentano superamenti relativi alla Colonna B - Siti ad uso commerciale e industriale - della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06. Ne risulta che tutti i campioni possono essere esclusi dal regime dei rifiuti (art. 185 del D.Lgs. 152/06) e sono compatibili con il riutilizzo nel medesimo sito di produzione.

Per i terreni di riporto, avendo i risultati analitici dei campioni di terreno evidenziato nei test di cessione superamenti di alcuni parametri, la scelta progettuale è stata quella, in alternativa allo smaltimento o al trattamento, della messa in sicurezza permanente dei materiali ai sensi all'art. 41 comma 3 lettera b) della Legge n. 98 del 09 agosto 2013 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Come richiesto, il proponente ha dettagliato con maggior precisione le opere di messa in sicurezza permanente che si prevede di adottare (isolamento tramite capping in asfaltatura), la loro ubicazione ed i protocolli di manutenzione previsti al fine di essere stabiliti eventuali opportuni vincoli e limitazioni d'uso, che dovranno essere riportati sul certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate, in analogia a quanto già adottato nell'ambito della bonifica dei siti inquinati.

Al fine del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera che si potrebbero generare durante la fase demolizione ed eventualmente di frantumazione, carico, scarico e stoccaggio del materiale inerte in fase di predisposizione dell'area, negli elaborati progettuali sono state individuate idonee mitigazioni in merito.

Anche per quanto riguarda l'aspetto acustico in fase di cantiere sono previsti accorgimenti tecnico operativi da mettere in atto che si ritengono pienamente condivisibili. È previsto, qualora si rendesse necessario, il ricorso alle autorizzazioni in deroga acustica per tutte le attività potenzialmente superiori ai limiti. A questo proposito va evidenziato che, date le caratteristiche temporali del cantiere (circa 450 giorni), le stesse dovranno essere richieste secondo istanza ordinaria ai sensi dell'art. 7 della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Relativamente all'eventuale fase di frantumazione delle macerie, si evidenzia la necessità da parte del gestore terzo di ottenere il Nulla Osta all'esercizio della campagna di frantumazione (DGR 25 -24837 del 15/06/1998), e che l'impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile. Per tale fase non sarà necessario l'attivazione della fase di verifica di VIA in

quanto le valutazioni ambientali in merito sono già state effettuate nel corso della presente istruttoria.

Monitoraggi

Si dichiara che il monitoraggio delle condizioni meteorologiche verrà effettuato come nello stato attuale mediante una apposita centralina, dotata di palo anemometrico da 10 m, installata su superficie erbosa.

Per il monitoraggio della falda acquifera sotterranea sono presenti due pozzi piezometrici posizionati rispettivamente a monte e a valle dello stabilimento. Il piezometro 1 interferisce con la nuova viabilità di impianto e si dovrà sostituire il chiusino con un nuovo elemento carrabile, classe D400.

Considerata la tipologia di stabilimento e dei materiali trattati, dei presidi adottati ed anche in analogia ad impianti simili posti nel territorio della CM di Torino, si ritiene che il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee possa ritenersi non strettamente necessario.

In ogni caso si ritiene che debba essere garantita la piena funzionalità dei piezometri esistenti nella necessità di poter svolgere attività di controllo qualora necessarie.

Si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio olfattometrico ai sensi della norma UNI EN 13725/2004 per la verifica dei dati di input del modello utilizzato nello "studio di impatto olfattivo" che dovrà essere effettuato seguendo due campagne con frequenza semestrale per la Fase I e due campagne con frequenza semestrale per la Fase II.

Si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'installazione (una campagna per la Fase I e una campagna per la Fase II) in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Compensazioni

È stato approvato da parte del comune sede dell'opera e dai comuni contermini uno schema di protocollo d'intesa predisposto da parte del proponente ad oggetto "Accordo per le misure di mitigazione ambientale derivanti dalla realizzazione e funzionamento "impianto di valorizzazione raccolte differenziate 4RTO" sito in Comune di Borgaro (TO)":

- deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 05/07/2018 della Città di Borgaro Torinese;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06/08/2018 del Comune di Mappano;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/09/2018 della Città di Borgaro Torinese.

La sottoscrizione dell'accordo tra le parti è da ritenersi vincolante ai fini dell'inizio lavori.

Ritenuto che:

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- il progetto consiste nella riconversione, mediante un intervento di riqualificazione edilizio-impiantistica funzionale, dell'attuale impianto di compostaggio presente nell'area ad impianto esclusivamente di valorizzazione della raccolta differenziata "secca";
- il progetto è risultato in linea con la normativa ambientale e tecnica di settore e per quanto

attiene alla gestione dei presidi adottati; sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta realizzazione, esercizio e gestione delle emergenze;

- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex. Art. 208;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nell'Allegato A. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale;
- tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti :

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la *“Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico”* presente agli atti;
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- il D.Lgs 36/2003 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative;
- Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

- Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. Di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza presentata in data 24/05/2017, denominato "*Impianto di valorizzazione raccolte differenziate 4RTO*" da realizzarsi nel comune di Borgaro Torinese (TO) presentato dalla AMIAT s.p.a. con sede legale in Torino Via Germagnano n. 50 e P. IVA n. 07309150014;
2. Di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di **dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, allegati al presente decreto nell'Allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di **dare atto** che l'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
5. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
6. Di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
7. di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
8. di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in sette anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
9. di **dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
10. di **dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 17/04/2019

La Consigliera Metropolitana delegata a

Istruzione, Sistema educativo, Orientamento, Rete scolastica e Infanzia,
Politiche giovanili, Biblioteca storica,
Ambiente e Vigilanza ambientale,
Risorse idriche e Qualità dell'aria,
Tutela flora e fauna, Parchi e Aree protette.

(Barbara Azzarà)